

**N. R.G. 861/2024**



**IL TRIBUNALE DI PAVIA**

in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Donatella Oneto

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/06/2024

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Sul ricorso ex art. 700 cpc iscritto in corso di causa nel procedimento n.861/2024 R.G. lavoro, promosso da

**Piro Fabrizio**

rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Giuseppe Versace ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Ricorrente

nei confronti del

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 20100 Milano, Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) - Pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

Oggetto : annullamento decreto di rettifica punteggio terza fascia personale ATA. impugnazione risoluzione anticipata del contratto di lavoro come assistente amministrativo.

Conclusioni:

parte ricorrente ha così concluso:

“ACCERTARE e DICHIARARE E RITENERE E/O ILLEGITTIMO il decreto prot. 9289/U del 11.10.2024, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco relativo alla rettifica del punteggio. SOSPENDERE l'EFFICACIA e/o ANNULLARE, DICHIARARE NULLO. ILLEGITTIMO o se il caso DISAPPLICARE il decreto prot. 9298/U del 11.10.2021 di risoluzione anticipata del contratto di lavoro prot. 8478 del 22.09.2021 a far data dal 10.10.2021. RECUPERARE il punteggio ai fini giuridici del



servizio prestato dal 20.09.2021 al 10.10.2021 (data di risoluzione anticipata del contratto) e di conseguenza fino al 31.08.2022, data ultima del contratto. CONDANNARE, in solido con l'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, in persona del Dirigente pro tempore, nonché il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, tutti domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato in 20100 Milano, Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia), al PAGAMENTO ECONOMICO DELLE MANCATE RETRIBUZIONI, con decorrenza dalla data dell'effettivo licenziamento 10.10.2021 e/o comunque fino al 30.06.2022, data di scadenza del contratto del signor Fabrizio Piro, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, per tutti i fatti evidenziati in narrativa. CONDANNARE le Amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di RISARCIMENTO DEL DANNO, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata (10.10.2021) sino alla scadenza del contratto (30.06.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, al versamento dei contributi previdenziali - tenuto conto che la retribuzione lorda mensile percepita dalla ricorrente, o in subordine da determinarsi equitativamente in via di giustizia. ACCERTARE, DICHIARARE e CONSEGUENTEMENTE DISPORRE il riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente presso il l'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta, in qualità di Assistente Amministrativo, A.S. 2018/2019 dal 01.09.2018 al 31.08.2019 e nell'A.S. dal 01.09.2019 al 31.08.2020 (doc. 4. Reg. Cert. n. 142 del 13.09.2020). ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., depositato in corso di causa in data 22/05/2024 Piro Fabrizio esponeva quanto segue:

Nell'a.s 2006/2007, il signor Fabrizio PIRO ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo Scientifico Statale G. Visconte, con votazione 71/100 (doc. 1. Diploma di maturità).

In data 18.11.2014, il ricorrente ha conseguito la Laurea in Scienze Sociologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con la votazione di 92/110 (doc. 2. Certificato di Laurea).

In data 19.04.2021, il signor Fabrizio PIRO ha presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia d'istituto, per il personale ATA relativa al triennio 2021/2024, per la Provincia di Milano (doc. 3. Domanda graduatorie d'istituto di terza fascia del Personale ATA), indicando i titoli di accesso in suo possesso, ed il servizio svolto presso l'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta, con la qualifica di Assistente Amministrativo, nei seguenti periodi: ❖ Nell'A.S. 2018/2019 dal 1.9.2018 al 31.08.2019 e nell'A.S. 2019/2020 dal 01.9.2019 al 31.08.2020 (doc. 4. Reg. Cert. n. 142 del 13.09.2020).



Tale circostanza trova conferma dal pagamento dei contributi previdenziali effettuato dall'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta, tramite bollettino F24 (doc. 5. Pagamento bollettino F24).

A seguito della presentazione di tale domanda, il ricorrente ha iniziato a prestare la propria attività con contratto a tempo determinato con il Profilo di Assistente Amministrativo, per l'a.s. 2021/2022, dal 20.9.2021 al 30.06.2022 (doc. 6. Contratto a.s. 2021/2022).

In data 11.10.2021, il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Empilli dell'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, inviava al Signor Fabrizio PIRO decreto di rettifica del punteggio (prot. n. 9289/U) (doc. 7. Decreto di rettifica punteggio), come dal seguente specchietto:

Profilo professionale Assistente Amministrativo

Punti titoli culturali 10.70 Punti servizio 0.60 Totale punti 11.30 Punteggio rettificato.

Profilo Professionale Assistente tecnico

Punto titoli culturali 9.70 Punti servizio 0.60 Totale punti 10.30 Punteggio rettificato

Profilo professionale collaboratore scolastico

Punti titoli culturali 7.40 Punti servizio 0.60. Totale punti 8:00. Punteggio rettificato.

Nel sopra indicato DECRETO di rettifica, il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Empilli, dichiarava: "VISTO il DM n. 50 del 3.3.2021 contenete i termini e le modalità per il rinnovo delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024; VISTO l'art. 6 del DM 50 del 03.03.2021 (dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli); VERIFICATA la documentazione presentata dall'interessato; CONSIDERATO che il servizio dichiarato dall'aspirante per l'anno scolastico 2012/2013 non è valutabile ai fini di pubblici concorsi in quanto è un contratto di collaborazione che ai sensi dell'art. 13 della Legge 390/91 non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato; CONSIDERATO il riscontro negativo da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di per gli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 Caserta – Prot. N. 9264 del 11.10.2021, per cui i servizi prestati presso scuole paritarie, non risultano coperti da alcun versamento contributivo Inps; DECRETA al signor Piro Fabrizio ... la rettifica del punteggio;"

In data 11.10.2021, con decreto Prot. 9298/U, il Dirigente Scolastico Prof. Stefano Empilli dell'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, inviava al Signor Fabrizio PIRO, la risoluzione del contratto di lavoro Prot. 8478 del 22.09.2021 a far data dal 10.10.2021 (doc. 8. Risoluzione anticipata del contratto). Il ricorrente a seguito della rettifica del punteggio non ha ricevuto convocazioni per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'a.s. 2022/2023 con il profilo di assistente Amministrativo.

La rettifica del punteggio e la risoluzione anticipata del contratto erano illegittimi e sussisteva pertanto il fumus del ricorso posto che contribuzione INPS per gli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 era stata versata e comunque il mancato versamento non era a lui imputabile .

Sussisteva altresì il periculum in mora stante l'attuale aggiornamento delle graduatorie e la correlativa perdita di chance nell'ottenere incarichi.

Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità dei decreti del Dirigente Scolastico di rettifica del punteggio e di risoluzione del contratto di lavoro subordinato con ogni conseguenziale pronuncia.



Nonostante la rituale notifica il Ministero resistente non si costituiva .  
La causa veniva discussa e trattenuta in riserva all'udienza del 20/06/2024 .

### **Motivi della decisione**

Il ricorso cautelare è fondato e va accolto.

In punto "fumus" vanno condivise le allegazioni di parte ricorrente:

Il versamento dei contributi da parte dell'Istituto paritario Padre Pio di Caserta per le annualità in contestazione risulta dal doc. 5 di parte ricorrente.

L'omesso versamento dei contributi da parte dell'istituto non è comunque imputabile al ricorrente che non deve rispondere del comportamento illecito della scuole ove ha prestato servizio retribuito..

Sussiste anche il *periculum in mora*, rendendosi apprezzabile il paventato pregiudizio che i tempi di un giudizio di merito possano significativamente incidere su diritti del lavoratore per il quale va evidenziata la perdita di chance relativa alla possibilità di ottenere incarichi in relazione al punteggio illegittimamente ridotto

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio del ricorrente in data 11.10.2021 del Dirigente Scolastico Prof. Stefano Empilli dell'Istituto Comprensivo Statale di Binasco prot. n. 9289/U e del decreto prot. 9298/U del 11.10.2021, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, che ha effettuato la risoluzione del contratto di lavoro prot. 8478 del 22.09.2021 a far data dal 10.10.2021.

Sussistendo i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta in via cautelare va pertanto ordinato al Ministero resistente di ripristinare il punteggio poi illegittimamente rettificato incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto in data 22/09/21 con ogni conseguenziale provvedimento.

Le spese e la questione risarcitoria riservate al definitivo.

### **PQM**

Il Tribunale di Pavia ,in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 700 c.p.c.,

### **Dichiara**

per la causale di cui in motivazione l'illegittimità del decreto prot. 9289/U del 11.10.2021, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco relativo alla rettifica del punteggio e del decreto prot. 9298/U del 11.10.2021, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, che ha effettuato la risoluzione del contratto di lavoro prot. 8478 del 22.09.2021 a far data dal 10.10.2021.e conseguentemente

### **Ordina**

Al Ministero convenuto di ripristinare il punteggio inizialmente attribuito al ricorrente incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto in data 22/09/21 con ogni conseguenziale provvedimento.

Le spese e la questione risarcitoria al definitivo

Ad integrazione del decreto di fissazione udienza

### **AUTORIZZA**

La pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto del ricorso introduttivo del decreto di fissazione di udienza e del presente provvedimento.

Pavia, 21/06/2024

**Il Giudice**  
Dott.ssa Donatella Oneto

